

## CONDIZIONI DI VENDITA

Le condizioni di vendita riportate nel seguito (le "Condizioni") sono applicabili a tutte le merci fornite e/o i servizi resi ("merci") da [Ferro Coatings Italy SRL], a qualsiasi acquirente, o nel caso di prodotti o materiali campione, al destinatario dei medesimi ("Acquirente").

1. **NORME GENERALI** - L'offerta del Venditore per la vendita di merci e la relativa accettazione dell'Acquirente sono regolate esclusivamente dalle presenti Condizioni, salvo diverso accordo scritto firmato dal Venditore. Se un ordine è costituito da un'offerta dell'Acquirente, l'accettazione da parte del Venditore della suddetta offerta è esplicitamente subordinata al consenso da parte dell'Acquirente alle presenti Condizioni. Eventuali condizioni supplementari, diverse o contrastanti proposte dall'Acquirente in qualsiasi offerta, accettazione, conferma (compresi ordini di acquisto o specifiche dell'Acquirente) o altro, (a) sono richieste di variazioni materiali alle presenti Condizioni, (b) vengono in questa sede respinte dal Venditore e (c) non saranno in alcun modo vincolanti per il Venditore.

2. **PREZZO; PAGAMENTO** - Le merci vengono proposte per la vendita alle condizioni e ai prezzi stabiliti dal Venditore e specificati sulla fattura, conferma d'ordine, accettazione del Venditore o convenuti in altro modo tra le parti per iscritto. Il Venditore si riserva il diritto di calcolare ragionevoli addebiti di interessi su eventuali importi non saldati entro la data di scadenza del pagamento. Tutti gli ordini sono soggetti all'approvazione del credito da parte del Venditore. Il Venditore si riserva il diritto di rifiutare la spedizione o di richiedere, a sua discrezione, ulteriori assicurazioni adeguate di adempimento degli obblighi di pagamento dell'Acquirente, nonostante qualsiasi conferma d'ordine emessa dal Venditore.

3. **IMPOSTE** - Il prezzo delle merci del Venditore non comprende eventuali imposte federali, statali o locali su vendite, uso o consumo applicate o misurate in base alla vendita, al prezzo di vendita o all'uso di merci richieste nell'evasione degli ordini. Il Venditore elencherà separatamente sulla fattura le suddette imposte applicabili a merci o transazioni, e a carico dell'Acquirente, in riferimento a cui l'Acquirente non abbia fornito al Venditore prova di esenzione.

4. **CONSEGNE** - Il Venditore attuerà ogni sforzo commerciale ragionevole per rispettare le date di consegna, le specifiche e le quantità indicate nell'ordine di acquisto dell'Acquirente. Il Venditore, tuttavia, non sarà responsabile per danni o ritardi nella consegna dovuti a cause che esulano da un suo ragionevole controllo.

5. **GARANZIE SUL PRODOTTO** - Il Venditore garantisce all'Acquirente di disporre, al momento della consegna, della piena proprietà di tutte le merci fornite all'Acquirente e del diritto di trasferire a quest'ultimo la suddetta proprietà esente da qualsiasi pegno o privilegio. Il Venditore garantisce inoltre all'Acquirente che tutte le suddette merci saranno conformi alle specifiche, ai disegni, ai campioni o altra descrizione fornita o specificata dal Venditore o accettata per iscritto da quest'ultimo, e saranno esenti da difetti di materiale e manodopera. Il Venditore garantisce altresì che i servizi forniti ai sensi del presente documento saranno eseguiti a regola d'arte. Le garanzie enunciate nel presente Articolo 5 rappresentano le uniche dichiarazioni e garanzie fornite dal Venditore all'Acquirente in relazione alla fornitura di merci all'Acquirente. Fatta eccezione per le disposizioni del presente Articolo 5, il Venditore non ha fornito, e in questa sede nega esplicitamente, ogni altra o ulteriore dichiarazione o garanzia, sia esplicita che implicita, riguardante le merci. **LE GARANZIE FORNITE NEL PRESENTE ARTICOLO 5 SOSTITUISCONO QUALSIASI ALTRA GARANZIA CHE FERRO POSSA AVER FORNITO ALL'ACQUIRENTE, COMPRESA LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ E DI IDONEITÀ ALL'USO PREVISTO.** Tutte le altre garanzie che il Venditore o chiunque affermi di rappresentare il Venditore possa aver fornito, o che possano essere fornite o sottintese dalla legge o da pratiche commerciali, SONO ESCLUSE.

6. **MERCI NON CONFORMI** - Al ricevimento della spedizione, l'Acquirente dovrà immediatamente ispezionare le merci. A meno che l'Acquirente non notifichi per iscritto al Venditore un reclamo di carenza, difetto evidente o non conformità delle merci entro dieci (10) giorni dal ricevimento della spedizione, le suddette merci s'intendono definitivamente ispezionate, controllate e accettate dall'Acquirente e la mancata notifica dell'Acquirente verrà considerata una rinuncia al suddetto reclamo. Pena la decadenza, l'Acquirente invierà al Venditore la notifica scritta di un eventuale reclamo per difetti occulti delle merci entro dieci (10) giorni dalla relativa identificazione.

### 7. CONFORMITÀ COMMERCIALE

(a) **NORME SULLA GESTIONE DELLE ESPORTAZIONI** - Le merci che costituiscono l'oggetto del presente documento e la tecnologia correlata sono soggette a limitazioni di esportazione e ri-esportazione ai sensi delle norme sulla gestione delle esportazioni degli Stati Uniti e di altri paesi, comprese, ma non solo, le normative EAR sull'esportazione ("Export Administration Regulations"), le norme dell'agenzia OFAC ("Office of Foreign Asset Control") del Dipartimento del Tesoro statunitense, nonché ulteriori leggi e norme comparabili di altri paesi, che possono prescrivere l'approvazione del governo statunitense o di altro paese per la ri-esportazione o il ri-trasferimento ("Norme sulla gestione delle esportazioni"). L'Acquirente garantisce (i) di ottemperare e conformarsi a (x) tutte le norme applicabili sulla gestione delle esportazioni e (y) a tutte le pertinenti clausole, condizioni, procedure e richieste di documentazione rese note all'Acquirente che il Venditore possa emettere di tanto in tanto per soddisfare le norme sulla gestione delle esportazioni; (ii) di non spedire materiali del Venditore, direttamente o indirettamente tramite terzi, a la regione Crimea dell'Ucraina, Cuba, in Iran, Corea del Nord, Siria, Sudan o altro paese soggetto a embargo commerciale in violazione alle leggi sulla gestione delle esportazioni. L'Acquirente accetta che il Venditore non effettui la spedizione qualora sia a conoscenza del fatto che i prodotti del Venditore in essa contenuti sono destinati a un paese sanzionato. L'Acquirente dichiara che né l'Acquirente, né alcuno dei rispettivi direttori, funzionari, amministratori, o altra persona o ente che l'Acquirente sa essere direttamente coinvolto nella presente transazione in qualità di spedizioniere, cliente, utente finale, consulente, agente o altro è segnalato nelle liste dei soggetti sottoposti a restrizioni del governo statunitense, comprese, ma non solo, la U.S. Commerce Department Bureau of Industry and Security Denied Persons List, Entity List o Unverified List, la U.S. Treasury Department Office of Foreign Asset Controls Specially Designated National and Blocked Persons List o la U.S. State Department Directorate of Defense Trade Controls Debarred Parties List o sulle liste dei soggetti sottoposti a restrizioni di qualsiasi paese alla cui giurisdizione siano soggetti l'Acquirente o la transazione riguardante le merci che sono oggetto del presente documento o la relativa tecnologia.

(b) **NORME ANTIBOICOTTAGGIO** - L'Acquirente non richiederà al Venditore informazioni o documentazione, laddove lo scopo di detta richiesta è quello di sostenere, attuare o aderire al boicottaggio di un paese in violazione alle leggi o politiche degli Stati Uniti, compreso, ma non solo, il boicottaggio della Lega Araba di Israele. Il Venditore respinge in questa sede ogni richiesta del tipo sopra indicato da parte dell'Acquirente e riferirà il ricevimento di dette richieste all'ente governativo statunitense competente, come prescritto dalla legge.

(c) **ANTICORRUZIONE/ANTICONCUSSIONE** - In relazione a tutte le transazioni riguardanti le merci oggetto del presente documento o la relativa tecnologia, l'Acquirente non tenterà di procurarsi o mantenere affari o di ottenere qualsiasi altro vantaggio fornendo o proponendo di fornire pagamenti di denaro o altri valori, direttamente o indirettamente, a: (i) funzionari governativi; o (ii) persone non appartenenti al governo, in entrambi i casi con l'intento di indurre i suddetti funzionari o persone ad adempiere alle loro responsabilità scorrettamente. L'Acquirente garantisce di ottemperare alle leggi anticorruzione e anticoncussione di tutti i paesi alla cui giurisdizione siano soggetti l'Acquirente o la transazione riguardante le merci che sono oggetto del presente documento o la relativa tecnologia, e si impegna a rispettare in tutti i casi la legge anticorruzione statunitense (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) e inglese (U.K. Bribery Act).

(d) **INADEMPLIENZA** - Nel caso in cui il Venditore ritenga ragionevolmente che una delle disposizioni del presente articolo 7 sia stata violata, l'Acquirente coopererà pienamente con le indagini del Venditore per chiarire la situazione e il Venditore non avrà l'obbligo di vendere o fornire merci o tecnologia o intraprendere ogni altra azione a sostegno di qualsiasi transazione o accordo fintanto che tale indagine è in corso e detta sospensione od omissione da parte del Venditore non costituirà violazione di obblighi in riferimento alla transazione a cui il presente documento si riferisce o altro.

8. **LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ** - LA RESPONSABILITÀ DELLA FERRO SULLE SUE MERCI AI SENSI DI TUTTE LE TEORIE SULLA RESPONSABILITÀ SARÀ LIMITATA ALLA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DELLE MERCI CHE FERRO RITERRÀ DIFETTOSE, O A SUA SCELTA, AL RIMBORSO DEL PREZZO D'ACQUISTO DELLE SUDDETTE MERCI. SU RICHIESTA DELLA FERRO, L'ACQUIRENTE CONSENTIRÀ ALLA FERRO O A UN SUO INCARICATO DI ISPEZIONARE LE MERCI SEGNALATE COME DIFETTOSE, COMPRESA LA SPEDIZIONE DI DETTE MERCI ALLA SEDE SPECIFICATA DA FERRO, A SPESE DI QUEST'ULTIMA.

9. **ESONERO DAI DANNI SECONDARI E INDIRETTI** - SOTTINTESO IL DETTATO DELL'ART. 1229 DEL CODICE CIVILE ITALIANO, FERRO NON SARÀ RESPONSABILE DEI DANNI INDIRETTI O SECONDARI DERIVANTI DAL O IN RELAZIONE AL PRESENTE ACCORDO O ALLE MERCI, COMPRESA, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, LA VIOLAZIONE DI OBBLIGHI IMPOSTI ALLA FERRO AI SENSI DEL PRESENTE DOCUMENTO O IN RELAZIONE AL MEDESIMO. AI FINI DEL PRESENTE DOCUMENTO I DANNI INDIRETTI COMPRENDONO, MA NON SOLO, LA PERDITA D'USO, REDDITO O PROFITTO.

10. **INDENNIZZO** - L'Acquirente s'impegna a risarcire, difendere ed esonerare il Venditore e i relativi amministratori, funzionari, dipendenti, agenti, fornitori, società madre, affiliate, consociate, successori e assegnatari da e contro ogni multa, penale, azione legale, procedimento, reclamo, responsabilità, sentenza, perdita, danno, costo e spesa (comprese le spese legali), conseguente o derivante da (a) negligenza o condotta intenzionalmente illecita dell'Acquirente, (b) uso, vendita, trattamento, stoccaggio o smaltimento delle merci o dei prodotti o rifiuti derivanti dalle stesse esposizione, o (c) scarico o rilascio da parte dell'Acquirente delle merci o dei prodotti o rifiuti derivanti dalle stesse nell'acqua, nel terreno o nell'aria, (d) esposizione da parte dell'Acquirente di persone (compresi i dipendenti dell'Acquirente) alle merci o ai prodotti o rifiuti derivanti dalle stesse, compresa la mancata segnalazione della suddetta esposizione, o (e) il trasporto delle merci all'Acquirente dopo l'appalto delle merci da parte del Venditore al vettore nel punto di spedizione del Venditore. Quanto sopra è applicabile, senza alcuna limitazione, a lesioni a persone (incluso il decesso) o danni e deterioramento di proprietà o dell'ambiente. Il suddetto indennizzo non è applicabile a multe, penali, azioni legali, procedimenti, reclami, responsabilità, sentenze, costi o spese determinate esclusivamente dalla negligenza o dalla condotta intenzionalmente illecita del Venditore, ma troverà applicazione nel caso in cui vi sia concorso di negligenza e intenzionale condotta illecita del Venditore e dell'Acquirente in misura proporzionale alla negligenza e alla intenzionale condotta illecita dell'Acquirente.

11. **FORZA MAGGIORE** - Fatta eccezione per il pagamento del denaro dovuto, nessuna delle parti sarà responsabile per eventuali violazioni o inadempimenti conseguenti a un evento, una condizione o circostanza al di fuori del ragionevole controllo delle parti, comprese, senza alcuna limitazione, cause di forza maggiore, guerra, insurrezione, o terrorismo, incendio, intertempe, scioperi, boicottaggi, o altre circostanze simili. Qualora una delle parti venga a conoscenza di uno degli eventi, condizioni o circostanze sopra indicate, dovrà informarne prontamente l'altra parte ed entrambe coopereranno per porre rimedio a detta circostanza o condizione entro il più breve tempo possibile.

12. **DIRITTO APPLICABILE** - La vendita di merci ai sensi del presente documento sarà regolata dalle e interpretata in conformità alle leggi sostanziali interne della Repubblica Italiana, a prescindere dal conflitto con le relative norme di legge, ed escludendo espressamente la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili. Tutte le controversie derivanti dal presente documento saranno sottoposte al tribunale di Milano, Italia. Detto tribunale sarà l'unico foro competente per la risoluzione di tutte le sopracitate controversie, accettato irrevocabilmente in questa sede dalle parti, con la rinuncia a qualsiasi obiezione futura in proposito.

13. **ADEMPIMENTO ALLE LEGGI** - L'Acquirente s'impegna ad adempiere a tutte le pertinenti leggi, normative e altri requisiti legali concernenti l'esportazione, importazione, vendita, distribuzione, commercializzazione e assistenza post-vendita delle merci e della relativa tecnologia, comprese, senza alcuna limitazione, la legislazione e le norme fiscali e sugli investimenti esteri, nonché agli obblighi prescritti nell'Art. 7.

14. **INTERO ACCORDO** - Le presenti Condizioni contengono l'accordo completo e definitivo tra l'Acquirente e il Venditore e sostituiscono tutti gli altri e ulteriori accordi, dichiarazioni, garanzie, patti, promesse, e altri obblighi contrattuali tra le parti in riferimento all'oggetto del presente documento, salvo diverse disposizioni scritte firmate dal Venditore. L'emendamento, la modifica o la rinuncia alle presenti Condizioni può avvenire esclusivamente mediante strumento scritto che si riferisca esplicitamente al presente paragrafo e sia firmato da un rappresentante autorizzato del Venditore. Le comunicazioni e-mail, nonché le condizioni trasmesse per via elettronica on-line, su Internet o in altro modo dell'Acquirente non saranno considerate uno strumento idoneo per la modifica o l'emendamento delle presenti Condizioni.

(firma dell'Acquirente)

In conformità a e agli effetti del par. 1341 del Codice Civile Italiano, l'Acquirente dichiara in questa sede di aver letto ed esaminato e di approvare specificatamente le disposizioni enunciate nei seguenti articoli delle presenti Condizioni: 2 (Prezzo; Pagamento), 5 (Garanzie sul prodotto), 6 (Merci non conformi), 8 (Limitazione della responsabilità), 9 (Esonero dai danni secondari e indiretti) e 12 (Diritto applicabile).

(firma dell'Acquirente).

Revisione febbraio, 2016